



Bruxelles, 29 maggio 2015
(OR. en)

9050/15

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0120 (COD)**

**DRS 41
CODEC 751**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	8811/15 DRS 39 CODEC 706
Oggetto:	Risultati dei lavori: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio - Orientamento generale

Si riporta, in allegato, il testo dell'orientamento generale convenuto nella sessione del Consiglio "Competitività" del 28 maggio 2015 sul tema in oggetto.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio¹ ha dato alle imprese individuali la possibilità di operare in tutta l'Unione attraverso società a responsabilità limitata.

¹ GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 20.

- (2) La parte I della presente direttiva riprende le disposizioni della direttiva 2009/102/CE per quanto concerne tutte le società a responsabilità limitata con un unico socio. Essa dispone che, nel caso in cui tutte le quote siano cumulate in capo a un unico socio, lo Stato membro debba garantire che un'indicazione in tal senso e l'identità del socio unico figurino nel fascicolo o siano trascritte nel registro centrale o nel registro di commercio o registro delle imprese ("il registro") di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/101/CE, ovvero siano trascritte in un registro tenuto presso la società e accessibile al pubblico. La presente parte della direttiva dispone inoltre che le decisioni prese dal socio unico che esercita il potere dell'assemblea dei soci nonché i contratti tra il socio unico e la società siano iscritti a verbale o redatti per iscritto; gli Stati membri possono disporre che essi possano essere conservati in forma elettronica in un formato adeguato. La documentazione dovrebbe essere conservata per almeno cinque anni. La parte I della direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le società a responsabilità limitata con un unico socio, fatte salve le disposizioni specifiche di cui alla parte II.
- (3) Costituire società a responsabilità limitata con un unico socio come società controllate in altri Stati membri comporta dei costi dovuti all'eterogeneità dei requisiti giuridici e amministrativi che devono essere rispettati negli Stati membri interessati. Questa eterogeneità tra gli Stati membri continua ad esistere.
- (4) La comunicazione della Commissione dal titolo "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità"² incoraggia la creazione, la crescita e l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI). Si tratta di un aspetto importante per l'economia dell'Unione, in quanto le PMI rappresentano due terzi dell'occupazione nell'Unione e offrono un forte potenziale per la crescita e la creazione di posti di lavoro.

² COM(2010) 614 definitivo del 28.10.2010.

- (5) Il miglioramento del clima imprenditoriale - specialmente per le PMI, riducendo i costi delle transazioni commerciali in Europa e promuovendo i cluster - e l'internazionalizzazione delle PMI erano gli elementi centrali dell'iniziativa "Una politica industriale per l'era della globalizzazione", contenuta nella comunicazione della Commissione sulla strategia Europa 2020³.
- (6) In linea con la strategia Europa 2020, il riesame dello Small Business Act per l'Europa⁴ ha auspicato ulteriori progressi negli sforzi intesi a fare della regolamentazione intelligente una realtà, a migliorare l'accesso al mercato e a promuovere l'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e la crescita inclusiva.
- (7) Al fine di agevolare le attività transfrontaliere delle PMI e la creazione di società con un unico socio come società controllate in altri Stati membri, i costi e gli oneri amministrativi legati alla creazione di tali società dovrebbero essere ridotti.
- (8) La disponibilità di un quadro giuridico armonizzato che disciplini la costituzione di società unipersonali dovrebbe contribuire alla progressiva soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento per quanto riguarda le condizioni per la costituzione di controllate nel territorio degli Stati membri e determinare una riduzione dei costi.

³ COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

⁴ COM(2011) 78 definitivo del 23.2.2011.

- (9) Le società a responsabilità limitata con un unico socio costituite e operanti in conformità della parte 2 della presente direttiva dovrebbero aggiungere al proprio nome la sigla comune SUP (*Societas unius personae*), facilmente identificabile. Al fine di rispecchiare il fatto che la SUP è una forma giuridica di società nazionale, gli Stati membri di registrazione dovrebbero essere in grado di imporre alle SUP di aggiungere al nome della società un'indicazione che consenta l'identificazione dello Stato membro di registrazione. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere liberamente le modalità per indicare lo Stato membro di registrazione nel nome della società; ad esempio ciò potrebbe essere effettuato mediante un'abbreviazione del nome dello Stato membro ovvero utilizzando la sigla applicabile alle società a responsabilità limitata in tale Stato membro. In ogni caso l'ubicazione della sede legale dovrebbe essere indicata nella corrispondenza e negli ordinativi, sia in forma cartacea sia in altro formato, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2009/101/CE.
- (10) Per rispettare le tradizioni degli Stati membri in materia di diritto societario, dovrebbe essere loro concessa una certa flessibilità per quanto riguarda le modalità e la misura con le quali intendono applicare le norme armonizzate che disciplinano la costituzione e determinati aspetti del funzionamento delle *SUP*. Gli Stati membri possono applicare la parte 2 della presente direttiva a tutte le società a responsabilità limitata con un unico socio, in modo che tutte le società di questo tipo operino e siano note come SUP. Essi possono prevedere l'istituzione di una SUP come forma di diritto societario distinta, che esisterebbe in parallelo ad altre forme di società a responsabilità limitata con un unico socio previste dal diritto nazionale.

(10bis) Al fine di assicurare la coerenza, in caso di materie non disciplinate dalla presente direttiva, le norme applicabili alle società a responsabilità limitata per azioni nello Stato membro di registrazione della SUP dovrebbero applicarsi alle SUP, comprese la direttiva 2009/101/CE e la direttiva 2013/34/UE. È opportuno che la presente direttiva lasci impregiudicate le direttive 96/71/CE e 2014/67/UE e eventuali disposizioni nazionali che disciplinano le materie al di fuori del suo campo di applicazione, come le materie inerenti al diritto del lavoro, al distacco dei lavoratori, nonché le materie fiscali, contabili o relative all'insolvenza. Dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate l'applicazione delle norme nazionali relative al conflitto di leggi, l'applicazione delle norme dell'UE relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in particolare la direttiva antiriciclaggio⁵, nonché delle norme nazionali di recepimento di tali norme dell'UE nella misura in cui sono conformi al diritto dell'UE e non compromettono l'effettiva applicazione della presente direttiva, e l'applicazione dell'esecuzione delle norme in materia di fiscalità e assistenza reciproca di cui alla direttiva 2010/24/UE e delle norme sulla partecipazione dei dipendenti stabilite a livello nazionale.

⁵ *Nota per i giuristi-linguisti: occorrerebbe inserire il riferimento alla nuova direttiva (cfr. doc 5933/3/15 REV 3), Direttiva (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.*

- (11) Per garantire che le norme armonizzate siano applicate nel modo più ampio possibile, sia le persone fisiche che le persone giuridiche dovrebbero essere autorizzate a costituire una SUP e le SUP stesse dovrebbero essere in grado di costituire società sotto forma di SUP o altre società a responsabilità limitata.

Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter vietare a una SUP di essere un unico socio in un'altra società a responsabilità limitata in casi di proprietà incrociata o circolare, in particolare al fine di prevenire situazioni in cui una SUP detiene indirettamente la propria quota, nel caso in cui le società detengano quote ciascuna dell'altra o in cui più di due società detengano quote ciascuna dell'altra in modo tale che l'ultima società della catena detiene la quota unica della SUP. Al di fuori del quadro previsto per le SUP gli Stati membri dovrebbero rimanere autorizzati a limitare la catena delle società non consentendo alle società unipersonali di essere un unico socio in altre società.

- (11 bis) Al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi per le SUP, le decisioni adottate dal socio unico non dovrebbero essere soggette a restrizioni per quanto riguarda il luogo in cui sono adottate. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di imporre limitazioni sul modo in cui tali decisioni possono essere adottate.

- (11 ter) Le società a responsabilità limitata che non sono state costituite come SUP dovrebbero poter beneficiare del quadro previsto per le SUP al fine di assicurare che le norme armonizzate siano applicate nel modo più ampio possibile. Dovrebbero poter essere convertite in SUP fatta salva la conformità alle procedure e alle condizioni del diritto nazionale. In mancanza di armonizzazione a livello dell'UE in materia di trasferimento delle sedi legali da uno Stato membro a un altro e fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la conversione può comportare il trasferimento della sede legale da uno Stato membro a un altro solo se ciò è consentito dal diritto nazionale di entrambi gli Stati membri.

(12) (soppresso)

(13) Al fine di agevolare e rendere meno oneroso stabilire controllate in altri Stati membri, dovrebbe essere consentita la registrazione on-line delle SUP, ossia dovrebbe essere possibile espletare nella sua interezza la procedura di registrazione in formato elettronico senza la necessità di essere fisicamente presenti di fronte alle autorità di uno Stato membro.

(13 bis) La registrazione on-line dovrebbe lasciare impregiudicata la scelta da parte degli Stati membri delle persone o degli organismi cui potrebbe essere imposto di assistere o sovrintendere alla legalità della registrazione a condizione che l'intero processo possa essere espletato elettronicamente. Ciascuno Stato membro dovrebbe designare punti di registrazione elettronica competenti.

Gli Stati membri possono prevedere che gli sportelli unici esistenti, creati a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, possano o debbano essere utilizzati come portali di accesso ai punti di registrazione on-line nazionali. Oltre alla registrazione on-line, gli Stati membri dovrebbero anche poter consentire altre forme di registrazione, ad esempio in formato cartaceo.

(13 ter) Al fine di incoraggiare la costituzione di SUP a livello transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero includere nei rispettivi punti di registrazione on-line delle SUP i link ai punti di registrazione on-line delle SUP degli altri Stati membri. Ciò potrebbe essere effettuato tramite un link a un sito web o portale centrale dell'UE come il portale europeo della giustizia elettronica, che potrebbe fornire i link a tutti i punti di registrazione on-line delle SUP negli Stati membri.

(14) [soppresso]

- (15 bis) Al fine di incoraggiare la costituzione di SUP a livello transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione modelli on-line per la registrazione on-line e per gli atti costitutivi delle SUP. Tali modelli dovrebbero essere disciplinati dal diritto nazionale, tra l'altro, per quanto riguarda prospetto, formato, numero, nome o contenuto, compreso il diritto degli Stati membri di imporre alle SUP di disporre di un atto costitutivo che includa regole che disciplinino le questioni interne della SUP. Gli Stati membri dovrebbero rendere tali modelli disponibili nelle proprie lingue ufficiali, ma dovrebbero altresì adoperarsi per renderli disponibili in altre lingue dell'UE, in particolare le lingue comunemente usate nel settore commerciale, al fine di evitare oneri inutili per i fondatori.
- (15 ter) Per assicurare la prevedibilità e la trasparenza del contenuto dei modelli nazionali di atti costitutivi di SUP, che consenta di registrare le SUP nel minor tempo possibile, la presente direttiva stabilisce un elenco esaustivo di informazioni che gli Stati membri potrebbero richiedere al fondatore nei modelli nazionali di atti costitutivi. Gli Stati membri dovrebbero poter richiedere tali informazioni al fondatore dal momento che ciò non sarà oggetto di norme nazionali predefinite che possano sostituire tali informazioni.
- (15 ter bis) L'elenco esaustivo delle informazioni richieste dovrebbe lasciare impregiudicate le informazioni che il fondatore fornisce volontariamente o le scelte individuali che potrebbe compiere a norma del diritto nazionale.

(15 quater) È essenziale che i fondatori siano pienamente informati riguardo alle normative nazionali pertinenti, in particolare ove decidano, al momento di costituire una SUP, di compiere scelte soltanto sugli elementi indispensabili per una costituzione più semplice e di basarsi per il resto su norme nazionali predefinite. Pertanto gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei fondatori informazioni chiare, concise e aggiornate sulla normativa nazionale in maniera facilmente fruibile, insieme alle pertinenti disposizioni delle norme nazionali predefinite applicabili se il fondatore non ha compiuto scelte individuali, o almeno un riferimento a tali norme predefinite. La presente direttiva stabilisce un elenco minimo di informazioni e disposizioni che dovrebbero essere rese disponibili al fondatore e gli Stati membri dovrebbero essere liberi di fornirne altre.

(15 quater bis) È opportuno che spetti agli Stati membri stabilire le forme e i metodi per fornire informazioni e disposizioni pertinenti, a condizione che queste possano essere reperite nei modelli nazionali di atti costitutivi o nei siti web nazionali per la registrazione delle SUP, o siano fornite con altri strumenti che consentano al fondatore di ottenerne facilmente conoscenza. Pertanto i modelli nazionali di atti costitutivi possono stabilire norme per disciplinare le questioni interne delle SUP.

(15 quinquies) Per garantire un livello elevato di uniformità e l'accessibilità on-line e facilitare la costituzione di SUP a livello transfrontaliero, è opportuno consentire ai fondatori di SUP di registrarle mediante modelli di registrazione on-line, fornendo solo le informazioni indispensabili per la costituzione più semplice. Ove i fondatori abbiano deciso di avvalersi delle possibilità offerte dal diritto nazionale e di compiere scelte individuali o di utilizzare modelli su misura di atti costitutivi, andando oltre la costituzione più semplice, le autorità preposte alla registrazione o le persone o gli organismi cui la normativa nazionale impone di essere implicati nel processo di registrazione dovrebbero essere in grado di richiedere maggiori informazioni ai fondatori.

(15 sexies) Gli Stati membri dovrebbero poter richiedere mediante la registrazione maggiori informazioni ai fondatori al di là del campo di applicazione della presente direttiva, in particolare per fini fiscali, sociali, antiriciclaggio e per altri fini. Gli Stati membri dovrebbero altresì essere in grado di richiedere al fondatore di presentare mezzi di prova adeguati per comprovare le informazioni richieste ai fini della registrazione a norma della presente direttiva; i mezzi di prova adeguati dovrebbero essere quelli necessari e idonei per comprovare i rispettivi elementi senza imporre un onere sproporzionato ai fondatori.

(16) In linea con le raccomandazioni formulate dalla Commissione nel 2011 nel riesame dello Small Business Act⁶, intese a ridurre il tempo necessario per l'avvio di nuove imprese, le autorità nazionali dovrebbero espletare il processo di registrazione on-line entro cinque giorni lavorativi, ove siano utilizzati i modelli nazionali di registrazione e di atti costitutivi disponibili on-line, salvo circostanze eccezionali come ad esempio se la complessità del caso richiede un esame speciale nel contesto della registrazione che renderebbe impossibile rispettare tale termine. Il termine per il completamento del processo di registrazione dovrebbe essere calcolato dal momento in cui l'autorità preposta alla registrazione riceve la domanda completa, compresi i necessari documenti giustificativi e la conferma che tutte le spese di registrazione necessarie sono state pagate.

(16 bis) La conformità al limite dei cinque giorni lavorativi dovrebbe essere imposta soltanto per le SUP costituite on-line ex nihilo e non per le entità esistenti che desiderano convertirsi in SUP, dato che la registrazione di tali entità, per loro stessa natura, può comportare tempi più lunghi. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di registrare tutte le SUP entro il limite di cinque giorni lavorativi.

(17) [soppresso]

⁶ COM(2011) 78 definitivo del 23.2.2011.

- (18) La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni che gli Stati membri possono adottare in conformità del diritto nazionale al fine di garantire un'adeguata verifica dell'identità nell'ambito delle proprie procedure di registrazione on-line vigenti. Le disposizioni concernenti la creazione di SUP non dovrebbero incidere sul diritto degli Stati membri di mantenere le norme vigenti o di emanare nuove norme concernenti l'eventuale verifica della legalità del processo di registrazione, comprese le norme sulla verifica dell'identificazione e della capacità giuridica al fine di prevedere garanzie in merito all'attendibilità e affidabilità dei registri. Tali norme possono includere ad esempio il controllo di legalità tramite videoconferenza o altri mezzi on-line che permettano un collegamento audio-video in tempo reale. In ogni caso è opportuno che le norme nazionali non incidano sulla possibilità di completare l'intera procedura di registrazione on-line.
- (18 bis) Per assicurare un livello elevato di sicurezza e fiducia, nel contesto dell'identificazione transfrontaliera on-line dei fondatori delle SUP, è opportuno che i mezzi di identificazione elettronica rilasciati in un altro Stato membro e notificati alla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 siano accettati dalle autorità dello Stato membro di registrazione. Inoltre tale Stato membro può riconoscere altri mezzi di identificazione elettronica e non elettronica. Se, ai fini della registrazione, le autorità preposte alla registrazione riconoscono mezzi di identificazione non elettronica rilasciati nello Stato membro di registrazione, dovrebbero altresì riconoscere mezzi di identificazione dello stesso tipo rilasciati in altri Stati membri.
- (18 ter) Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di rifiutare la registrazione on-line delle SUP nel contesto transfrontaliero ogniqualvolta un fondatore ricorra a mezzi di identificazione elettronica non conformi al regolamento e-IDAS. La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni che gli Stati membri possono adottare in conformità del diritto nazionale in caso di sospetto concreto di frode di identità, comprese misure che richiedano, a seconda del caso, di essere fisicamente presenti di fronte a un'autorità di uno Stato membro.

(19 bis) Il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società a responsabilità limitata con un unico socio varia da uno Stato membro all'altro. La maggior parte degli Stati membri ha già adottato iniziative intese ad abolire il requisito minimo di capitale o a mantenerlo ad un livello nominale. Pertanto, la SUP non dovrebbe essere soggetta ad un requisito patrimoniale obbligatorio elevato, in quanto esso costituirebbe un ostacolo alla sua creazione. I creditori, tuttavia, dovrebbero essere tutelati da eccessive distribuzioni ai soci unici, che potrebbero compromettere la capacità della SUP di pagare i propri debiti.

(19 bis bis) Al fine di tutelare i creditori e altri soggetti interessati gli Stati membri dovrebbero garantire nel diritto nazionale meccanismi volti a impedire che le SUP non siano in grado di pagare i debiti dopo aver effettuato le distribuzioni.

La scelta della forma e dei metodi per assicurare la conformità a tale requisito spetta agli Stati membri. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero essere in grado, ad esempio, di imporre alle società di costituire riserve legali, di istituire requisiti minimi in materia di test di bilancio e/o di imporre all'organo di direzione di preparare e firmare una dichiarazione di solvibilità, che dovrebbe costituire un mezzo sufficiente per soddisfare tale requisito.

(19 ter) Al fine di prevedere ulteriori garanzie per i creditori, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di imporre alle SUP di costituire riserve legali, sotto forma di percentuale dei profitti della SUP e/o fino all'importo del capitale sociale minimo richiesto per le società a responsabilità limitata elencate nell'allegato I; gli Stati membri dovrebbero valutare se sia appropriato adottare un approccio settoriale per quanto riguarda il requisito relativo alla costituzione di riserve legali, tenendo conto delle differenze di capitale necessario per tutelare i creditori in diversi settori economici. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni relative all'obbligo di costituire riserve rientrino nelle informazioni fornite ai fondatori sulle normative pertinenti ai sensi della presente direttiva.

(20) Per evitare abusi e semplificare il controllo, le SUP non dovrebbero emettere ulteriori quote e la quota unica non dovrebbe essere frazionata. Le SUP, inoltre, non dovrebbero acquisire né detenere le proprie quote uniche, né direttamente né indirettamente. I diritti connessi alla quota unica dovrebbero essere esclusivamente esercitati da un'unica persona. Qualora gli Stati membri consentano la comproprietà di una quota unica, in particolare in materia di successione e diritto matrimoniale, un solo rappresentante dovrebbe avere il diritto di agire a nome dei comproprietari ed essere considerato un socio unico ai fini della presente direttiva. I comproprietari dovrebbero essere identificati.

(21) [soppresso]

(22) L'organo di direzione di una SUP dovrebbe essere composto da uno o più amministratori e gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere che una SUP disponga di un consiglio di sorveglianza.

La direttiva dovrebbe chiarire ulteriormente le conseguenze della revoca di un amministratore. Ciò non pregiudica gli obblighi di pubblicità a norma della direttiva 2009/101/CE per quanto riguarda le persone autorizzate a rappresentare una società nei suoi rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, nonché gli obblighi a norma di tale direttiva volti ad assicurare che siano rese disponibili informazioni aggiornate sulle disposizioni del diritto nazionale attestanti che le indicazioni e gli atti pubblicati in tale contesto sono attendibili.

(22 bis) Per rafforzare l'affidabilità e l'attendibilità delle SUP la presente direttiva dovrebbe stabilire disposizioni relative alla mancanza dei requisiti di idoneità degli amministratori. Una persona che sia priva dei requisiti di idoneità in virtù del diritto dello Stato membro di registrazione o di una decisione giudiziaria o amministrativa di detto Stato membro non dovrebbe poter esercitare la funzione di amministratore o, se del caso, di membro dell'organo di sorveglianza. Inoltre gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire che intendono rifiutare di consentire a una persona di esercitare la funzione di amministratore o, se del caso, di membro dell'organo di sorveglianza, qualora tale persona sia priva dei requisiti di idoneità in virtù di una decisione giudiziaria o amministrativa ancora in vigore in un altro Stato membro.

- (23) Ove sia necessario ricorrere alla cooperazione amministrativa tra Stati membri ai fini dello scambio di informazioni in merito alla mancanza dei requisiti di idoneità dei membri dell'organo di direzione e/o di sorveglianza, dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) n. 1024/2012.
- (23 bis) Poiché l'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 contiene un elenco delle disposizioni relative alla cooperazione amministrativa negli atti dell'Unione attuati mediante l'IMI, è opportuno modificare il suddetto allegato per includervi la presente direttiva.
- (24) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme in merito alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e provvedere alla loro applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Ciascuno Stato membro dovrebbe applicare almeno le stesse sanzioni in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva nella misura in cui le applica ad analoghe violazioni da parte di società a responsabilità limitata con sede legale nel suo territorio.
- (25) [soppresso]
- (26) Al fine di tenere conto della futura evoluzione sia del diritto interno degli Stati membri sia della legislazione dell'Unione per quanto riguarda i diversi tipi di società, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione riguardo all'aggiornamento dell'elenco di imprese di cui all'allegato I. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(27) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(28) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia agevolare lo stabilimento di società a responsabilità limitata con un unico socio, comprese le SUP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma piuttosto, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29) Dato che la direttiva 2009/102/CE è oggetto di modifiche sostanziali, ai fini di chiarezza e di certezza giuridica è opportuno abrogare detta direttiva.

(30) La presente direttiva dovrebbe applicarsi nel rispetto dei requisiti stabiliti dal diritto dell'UE per quanto riguarda la tutela dei dati personali, in particolare gli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [GU L 281 del 23.11.1995, pag.31], quale interpretata dalla Corte di giustizia, e il diritto nazionale di recepimento di tali requisiti. Nella misura in cui l'IMI è utilizzato, la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dovrebbero altresì conformarsi alle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1024/2012.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Parte 1 - Disposizioni generali

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La parte 1 della presente direttiva si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a:
 - a) i tipi di società di cui all'allegato I;
 - b) la *Societas unius personae* (SUP) di cui all'articolo 6.

2. Gli Stati membri informano la Commissione, entro due mesi, di qualsiasi modifica apportata ai tipi di società a responsabilità limitata previsti dal loro diritto nazionale che incida sul contenuto dell'allegato I.

In tal caso alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati a norma dell'articolo 26, l'elenco di società contenuto nell'allegato I.

3. Quando uno Stato membro consente che altre società oltre a quelle di cui all'allegato I, in particolare società per azioni, siano costituite come o diventino società la cui quota o le cui quote sono cumulate in capo a un unico socio (società con un unico socio), le disposizioni contenute nella parte 1 della presente direttiva si applicano anche ad esse.

Articolo 2

Definizioni

[soppresso]⁷

Articolo 3

Pubblicità

Quando la società diventa unipersonale in seguito al cumulo di tutte le sue quote⁸ in capo a un unico socio, un'indicazione in tal senso e l'identità del socio unico devono figurare nel fascicolo o essere trascritte nel registro centrale o nel registro di commercio o registro delle imprese ("il registro") di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/101/CE, ovvero essere trascritte in un registro tenuto presso la società e accessibile al pubblico.

Articolo 4

Assemblea generale e decisioni del socio unico

1. Il socio unico esercita i poteri demandati all'assemblea dei soci.
2. Le decisioni prese dal socio unico nelle materie di cui al paragrafo 1 sono iscritte a verbale o redatte per iscritto e conservate per almeno cinque anni. Gli Stati membri possono disporre che è sufficiente che la società archivi le decisioni elettronicamente, in un formato sicuro e accessibile che impedisca la perdita di integrità delle decisioni. Gli Stati membri possono inoltre disporre che le decisioni debbano essere conservate per un periodo più lungo di cinque anni.

⁷ *Le definizioni sono state spostate negli articoli pertinenti. In seguito alla soppressione dell'articolo 2, la numerazione degli articoli è soggetta a modifiche in una fase successiva.*

⁸ *Nota per i giuristi-linguisti - In molti Stati membri per "quota" (share) sono utilizzati termini diversi a seconda che sia menzionato nel contesto di "società a responsabilità limitata privata" o "società per azioni". Taluni Stati membri utilizzano il termine "partecipazione" per le quote di società a responsabilità limitata privata. La differenza tra "società a responsabilità limitata privata" o "società per azioni" non è in alcun modo collegata all'assetto proprietario (privato o pubblico).*

Articolo 5

Contratti tra il socio unico e la società

1. I contratti stipulati tra il socio unico e la società sono iscritti a verbale o redatti per iscritto e conservati per almeno cinque anni. Gli Stati membri possono disporre che è sufficiente che la società archivi i contratti elettronicamente, in un formato sicuro e accessibile che impedisca la perdita di integrità dei contratti. Gli Stati membri possono inoltre disporre che i contratti debbano essere conservati per un periodo più lungo di cinque anni.
2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti concluse alle normali condizioni di mercato.

Parte 2 - Societas Unius Personae

Capo 1

Principi generali e forma giuridica

Articolo 6

Campo d'applicazione e forma giuridica

1. La parte 2 della presente direttiva si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla possibilità di costituire società a responsabilità limitata con un unico socio indicate con la sigla SUP. Gli Stati membri prevedono la possibilità di registrare le SUP conformemente alle regole e alle procedure stabilite nella parte 2 della presente direttiva.

2. Gli Stati membri non impediscono alle SUP di essere soci unici in altre società a responsabilità limitata. Tuttavia gli Stati membri possono stabilire norme per vietare alle SUP di essere soci unici in altre società a responsabilità limitata qualora ciò comporti situazioni di proprietà incrociata o circolare.

Articolo 7

Principi generali

1. Gli Stati membri accordano alle SUP piena personalità giuridica.
2. Gli Stati membri prevedono che le SUP siano un tipo di società a responsabilità limitata con un unico socio.
3. Il nome di una società che ha la forma giuridica di SUP è seguito dalla sigla "SUP" (Societas Unius Personae). Lo Stato membro di registrazione può imporre alle SUP di aggiungere al nome della società un'indicazione che la società è registrata in tale Stato membro. Tale indicazione può includere una sigla applicabile alle società a responsabilità limitata conformemente alle norme nazionali. Ai fini della conversione in SUP, i nomi delle società sono adeguati per conformarsi a tali requisiti.

Solo una SUP può utilizzare la sigla "SUP".

Le società e altre entità giuridiche registrate in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, i cui nomi contengono già la sigla "SUP" non sono tenute a modificare il proprio nome in conformità del secondo comma. Ciò lascia impregiudicato il diritto delle autorità degli Stati membri di imporre a tali società e ad altre entità giuridiche di modificare il proprio nome conformemente al diritto nazionale.

4. La SUP è disciplinata:

- a) dalle leggi nazionali adottate dallo Stato membro in cui la SUP è registrata per conformarsi alla presente direttiva, e
- b) in caso di materie non disciplinate dalla presente direttiva, dalle leggi nazionali applicabili alle società a responsabilità limitata per azioni elencate nell'allegato I nello Stato membro di registrazione della SUP.

La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali che disciplinano le materie al di fuori del suo campo di applicazione, come le materie inerenti al diritto del lavoro, al distacco dei lavoratori, alla partecipazione dei lavoratori negli organi di direzione o sorveglianza delle società, al diritto di informazione e consultazione, nonché le materie inerenti fiscalità, contabilità o procedure di insolvenza. Lascia altresì impregiudicata l'applicazione delle norme nazionali relative al conflitto di leggi e delle norme dell'UE relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

5. Gli Stati membri non possono imporre restrizioni per quanto riguarda il luogo in cui il socio unico della SUP adotta le decisioni pubblicate nel registro.

Capo 2

Costituzione

Articolo 8

Costituzione

Una SUP può essere costituita da una persona fisica o giuridica. Ove consentito dal diritto nazionale dello Stato membro di registrazione, una SUP può anche essere costituita da altre entità prive personalità giuridica.

Articolo 9

Conversione in SUP

1. Gli Stati membri provvedono affinché i tipi di società di cui all'allegato I siano autorizzati a convertirsi in SUP secondo la procedura e alle condizioni stabilite dal diritto nazionale. Una conversione a norma del presente articolo non può comportare il trasferimento della sede legale della società da uno Stato membro a un altro, a meno che tale trasferimento rispetti le normative applicabili di entrambi gli Stati membri interessati.
2. La costituzione di una SUP mediante conversione non comporta alcuna procedura di liquidazione, non implica la perdita o la sospensione della personalità giuridica della società e non influisce sugli eventuali diritti o obblighi esistenti prima della conversione.

Capo 3

Gli atti costitutivi di una SUP

Articolo 11

Modelli on-line di atti costitutivi di SUP

1. Gli atti costitutivi di una SUP, in particolare per quanto riguarda contenuto, forma, nome e numero di tali atti, sono disciplinati dal diritto nazionale, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri mettono a disposizione on-line un modello nazionale per ciascun atto costitutivo di una SUP. I modelli sono resi disponibili nelle lingue ufficiali dello Stato membro. Gli Stati membri si adoperano per rendere i modelli disponibili anche in altre lingue, in particolare quelle utilizzate nel settore commerciale internazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché una SUP possa essere registrata on-line utilizzando i modelli nazionali. Ove gli atti costitutivi siano redatti e presentati on-line utilizzando i modelli nazionali e siano accettati dall'autorità di registrazione, l'obbligo a norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE secondo cui gli atti costitutivi devono rivestire la forma di atto pubblico è considerato soddisfatto.

3. Gli Stati membri possono unicamente imporre che tutte o alcune delle seguenti informazioni siano fornite dal fondatore di una SUP nei modelli nazionali di atti costitutivi:
 - a) la denominazione della SUP;

 - b) il nome e altre informazioni necessarie per identificare il socio unico della SUP o altrimenti connesse allo stesso;

 - b bis) il nome e altre informazioni necessarie per identificare i membri dell'organo di direzione e, se del caso, dell'organo di sorveglianza, o altrimenti connesse agli stessi;

 - c) il numero dei membri dell'organo di direzione e, se del caso, dell'organo di sorveglianza;

 - c bis) l'oggetto sociale della SUP;

 - d) la sede legale della SUP;

 - e) la sede centrale della SUP;

 - f) la durata della SUP;

- g) il capitale sociale della SUP, il tipo di quota unica, la forma di corrispettivo della quota e la forma e la procedura per costituire riserve legali;
 - h) [soppresso]
 - i) disposizioni relative ai casi in cui i membri dell'organo di direzione siano assenti o impossibilitati ad agire;
 - j) valore giuridico delle decisioni adottate da una società in formazione;
 - k) l'esercizio finanziario.
4. Il paragrafo 3 lascia impregiudicate le normative nazionali che stabiliscono le condizioni alle quali i fondatori di una SUP possono fornire ulteriori informazioni o compiere scelte individuali negli atti costitutivi nazionali.
5. Gli Stati membri possono richiedere tutte o alcune delle informazioni di cui al paragrafo 3 negli atti costitutivi delle SUP o nel modello di registrazione di cui all'articolo 13, ovvero in entrambi, anche se ciò comporta che le medesime informazioni sono richieste due volte.

Capo 3 bis

Informazioni messe a disposizione del fondatore

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono a disposizione dei fondatori di SUP, prima della registrazione, informazioni aggiornate, chiare, concise e di facile fruizione riguardo alla normativa nazionale che disciplina almeno i seguenti aspetti del funzionamento e della registrazione di una SUP:
 - a) le competenze e le responsabilità dell'organo di direzione, compresa la rappresentanza della SUP nei confronti di terzi;
 - b) i requisiti concernenti i membri dell'organo di direzione e, se del caso, dell'organo di sorveglianza;
 - c) la procedura decisionale dell'organo di direzione e, se del caso, dell'organo di sorveglianza;
 - d) i poteri del socio unico;
 - d bis) i dividendi e altre forme di distribuzione;
 - e) le riserve legali, se del caso;
 - f) tutte le formalità relative alla registrazione di cui all'articolo 13.

Inoltre gli Stati membri mettono a disposizione le disposizioni pertinenti delle norme nazionali predefinite che disciplinano almeno i suddetti aspetti del funzionamento e della registrazione delle SUP, se del caso, o riferimenti a tali disposizioni.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri forniscono le informazioni e mettono a disposizione le norme nazionali predefinite, o riferimenti alle stesse, nei modelli nazionali di atti costitutivi o nei siti web nazionali per la registrazione delle SUP o con altri strumenti che consentano al fondatore di ottenerne facilmente conoscenza.

Tali informazioni e le norme nazionali predefinite sono messe a disposizione gratuitamente nelle lingue ufficiali dello Stato membro di registrazione. Gli Stati membri si adoperano per renderle disponibili anche in altre lingue, in particolare quelle utilizzate nel settore commerciale internazionale.

3. I siti web nazionali per la registrazione on-line delle SUP contengono link che rimandano ai siti web di registrazione on-line delle SUP di altri Stati membri. Tale obbligo può essere soddisfatto tramite un link a un sito web centrale dell'UE come il portale europeo della giustizia elettronica, che fornisce i link a tutti i punti di registrazione on-line delle SUP negli Stati membri.

Capo 4

Registrazione

Articolo 13

Formalità relative alla registrazione

1. Le formalità per la registrazione relative alle SUP, in particolare per quanto riguarda il contenuto e la forma dei modelli nazionali di registrazione, sono disciplinate dal diritto nazionale, fatti salvi i requisiti dei paragrafi seguenti.

2. Gli Stati membri consentono di iscrivere le SUP attraverso un modello nazionale di registrazione⁹ disponibile on-line, ove il fondatore o il suo rappresentante fornisca alle autorità di registrazione le seguenti informazioni ai fini della registrazione:
 - a) le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3;

 - a bis) le informazioni relative al nome proposto per la SUP;

 - b) le informazioni necessarie per identificare o altrimenti connesse a:
 - b bis) i mezzi di comunicazione con la SUP;

 - b ter) il rappresentante che costituisce la SUP per conto del socio, se del caso;

⁹ *Nota per i giuristi-linguisti - "template" in francese corrisponde a "modèle", mentre "application form" a "formulaire de demande". Il francese occorrerebbe utilizzare il termine "formulaire" con riguardo alla registrazione di una società.*

b quater) [soppresso]

b quinquies) [soppresso]

b sexies) le persone autorizzate a certificare i conti della SUP (revisore contabile);

b septies) le persone autorizzate a rappresentare la SUP nei rapporti con terzi, da sole o congiuntamente, anche nei procedimenti giudiziari, unitamente ai poteri di rappresentanza;

b octies) eventuali titolari effettivi della SUP;

- c) se gli amministratori e, se del caso, i membri dell'organo di sorveglianza sono privi dei requisiti di idoneità per esercitare la funzione di amministratore o di membro dell'organo di sorveglianza in virtù del diritto o di una decisione giudiziaria o amministrativa nello Stato membro di registrazione o in qualunque altro Stato membro;
- d) il valore nominale della quota unica e l'importo non versato sulla quota, se del caso;
- e) informazioni relative alla conversione in SUP;
- f) un conto bancario su cui possa essere versato il corrispettivo della quota;
- g) gli atti costitutivi di una SUP.

3. Gli Stati membri possono decidere di non chiedere al fondatore tutte le informazioni elencate al paragrafo 2. Tuttavia gli Stati membri possono richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle elencate al paragrafo 2 qualora un fondatore si sia avvalso della possibilità offerta dal diritto nazionale di compiere scelte individuali di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e ove si registri la necessità che il fondatore fornisca informazioni aggiuntive non coperte dalle norme nazionali predefinite.
4. Gli Stati membri possono imporre al fondatore di una SUP di presentare mezzi di prova adeguati per comprovare o sostenere le informazioni fornite a norma dei paragrafi 2 e 3 se tali mezzi di prova sono richiesti alle società a responsabilità limitata per azioni elencate nell'allegato I.
5. I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo lasciano impregiudicati gli articoli 2 e 2 bis della direttiva 2009/101/CE e il diritto degli Stati membri di richiedere al fondatore di una SUP ulteriori informazioni o mezzi di prova al momento della registrazione in relazione a requisiti che vanno al di là del campo di applicazione della presente direttiva.
6. Il diritto nazionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudica la possibilità di registrazione online di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della presente direttiva.
7. Ove mezzi di prova siano richiesti in forma firmata o sigillata, essi possono essere firmati o sigillati elettronicamente conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014.

Articolo 14
Registrazione

1. Una SUP è registrata nello Stato membro nel quale avrà la sede legale e si conforma alle norme di tale Stato membro.
2. Una SUP acquisisce personalità giuridica alla data stabilita dal diritto nazionale. Gli Stati membri provvedono affinché la data in cui ha acquisito personalità giuridica e l'espletamento della procedura di registrazione possano essere confermati in formato elettronico.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di registrazione per le SUP costituite ex nihilo possa essere espletata elettronicamente in tutti i suoi elementi, senza che sia necessario che il membro fondatore compaia dinanzi a un'autorità di uno Stato membro ("registrazione on-line"). Inoltre gli Stati membri possono consentire che le SUP siano registrate in modi diversi da quello on-line.

Per le SUP costituite ex nihilo utilizzando i modelli nazionali di cui agli articoli 11 e 13 gli Stati membri completano il processo di registrazione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, da parte dell'autorità competente, di tutti i documenti e le informazioni necessari, salvo circostanze eccezionali che renderebbero impossibile rispettare tale termine. Gli obblighi di cui al presente paragrafo non pregiudicano le spese di registrazione e eventuali altre formalità che una SUP deve assolvere per avviare l'attività conformemente al diritto nazionale.

Articolo 14 bis

Norme e condizioni in materia di registrazione

1. Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3, il processo di registrazione, compreso un eventuale controllo di legalità che può consistere nella verifica dell'identità e della capacità giuridica del socio fondatore e/o del rappresentante che costituisce la SUP per conto del socio, è disciplinato dal diritto nazionale.
2. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali, comprese le norme concernenti l'accettabilità di documenti e altre informazioni forniti all'autorità preposta alla registrazione.
3. Gli Stati membri non subordinano la registrazione di una SUP all'ottenimento di una licenza o di un'autorizzazione, a meno che l'ottenimento di tale licenza o autorizzazione prima della registrazione sia indispensabile per il corretto controllo dello svolgimento di determinate attività stabilito dal diritto nazionale. Ciò non pregiudica le disposizioni del diritto nazionale che subordinano lo svolgimento di determinate attività dopo la registrazione all'ottenimento di una licenza o di un'autorizzazione.

Articolo 14 ter

Riconoscimento dei mezzi di identificazione ai fini della registrazione on-line

1. Ai fini della registrazione on-line di una SUP, le autorità preposte alla registrazione riconoscono:
 - a) i mezzi di identificazione elettronica rilasciati nel quadro di un regime di identificazione elettronica approvato ai fini della registrazione on-line delle SUP da parte dello Stato membro di registrazione;
 - b) i mezzi di identificazione elettronica rilasciati in un altro Stato membro che soddisfano le disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014.

2. Le autorità preposte alla registrazione possono riconoscere anche altri mezzi di identificazione elettronica o non elettronica. Ove le autorità preposte alla registrazione riconoscano, ai fini della registrazione on-line, mezzi di identificazione non elettronica rilasciati nello Stato membro di registrazione, sono parimenti riconosciuti i mezzi di identificazione non elettronica dello stesso tipo rilasciati in altri Stati membri.
3. Gli Stati membri possono decidere di rifiutare la registrazione on-line delle SUP nel contesto transfrontaliero ogniqualvolta un fondatore ricorra a mezzi di identificazione elettronica non conformi al regolamento e-IDAS.
4. La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni che gli Stati membri possono adottare in conformità del diritto nazionale in caso di sospetto concreto di frode di identità, comprese misure che richiedano, a seconda del caso, di essere fisicamente presenti di fronte a un'autorità di uno Stato membro.
5. Gli Stati membri provvedono affinché eventuali misure adottate per conformarsi al presente articolo o all'articolo 14 bis non pregiudichino la possibilità di registrazione on-line di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Capo 5

Quota unica

Articolo 15

Quota unica

1. Una SUP non può avere più di una quota. Detta quota unica non è frazionabile.
2. Una SUP non acquisisce né possiede, per proprio conto o attraverso una persona che agisce in nome proprio ma per conto della SUP, la sua quota unica.

3. Quando, in conformità del diritto nazionale, la quota unica di una SUP può essere di proprietà di più di una persona, tali persone sono considerate il socio unico della SUP. Esse esercitano i loro diritti tramite un rappresentante e comunicano all'organo di direzione della SUP, senza indebito ritardo, il nome di tale rappresentante e il nome dei comproprietari e le eventuali modifiche al riguardo. Fino a quando tale notifica non sarà avvenuta, l'esercizio dei loro diritti nella SUP può essere sospeso conformemente al diritto nazionale. L'identità del rappresentante viene registrata nel pertinente registro ovvero viene trascritta in un registro tenuto presso la società e accessibile al pubblico.

Capo 6

Capitale sociale

Articolo 16

Capitale sociale

1. Il capitale sociale di una SUP è di almeno 1 EUR. Negli Stati membri la cui moneta nazionale non è l'euro, il capitale sociale è equivalente almeno ad una unità di detta moneta. Gli Stati membri non impongono che il capitale sociale superi 1 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, l'equivalente di una unità di detta moneta.
2. Il capitale sociale della SUP è pienamente sottoscritto.
3. Gli Stati membri non impongono un valore massimo per la quota unica.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono imporre alle SUP di costituire riserve legali sotto forma di percentuale dei profitti della SUP e/o fino all'importo del capitale sociale minimo richiesto per le società a responsabilità limitata elencate nell'allegato I.

Gli Stati membri consentono alle società di costituire riserve. Ciò non pregiudica un obbligo di includere riserve, se del caso, nella presentazione del bilancio conformemente all'articolo 10 della direttiva 2013/34/UE ed eventuali obblighi di pubblicità in relazione alle riserve stabiliti nel diritto nazionale.

Articolo 17

Pagamento del corrispettivo della quota

Qualora la normativa nazionale imponga il pagamento del corrispettivo della quota in contante, tale corrispettivo può essere versato presso qualunque ente creditizio cui sia stata concessa l'autorizzazione ad operare all'interno dell'Unione europea.

Articolo 18

Distribuzioni

1. Gli Stati membri garantiscono l'istituzione nella normativa nazionale di meccanismi volti a impedire che le SUP non siano in grado di pagare i debiti dopo la distribuzione.
2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri possono prevedere che una SUP non sia autorizzata a effettuare una distribuzione al socio unico se:
 - a) alla data di chiusura dell'ultimo bilancio, il totale delle attività previa deduzione del totale delle passività indicato nei conti annuali della SUP è, o a seguito di tale distribuzione sarebbe, inferiore all'importo del capitale sociale più le riserve che non possono essere distribuite conformemente alle normative nazionali che impongono alla SUP di costituire riserve legali conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, se del caso, ovvero conformemente agli atti costitutivi della SUP;

e/o

b) in caso di distribuzione sotto forma di pagamento di un dividendo, ciò comporta che essa non sia in grado di onorare i propri obblighi in scadenza durante il periodo di sei mesi successivo al pagamento di tale dividendo.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri possono disporre che l'organo di direzione debba firmare una dichiarazione, prima del pagamento di un dividendo, in cui certifica per iscritto che, dopo aver analizzato in profondità la situazione e le prospettive della SUP, alla data della firma della dichiarazione è giunto alla conclusione ragionevole che la SUP sarà in grado di onorare i suoi obblighi, quando diventano esigibili, nel corso normale dell'attività commerciale nei sei mesi successivi al pagamento del dividendo proposto ("dichiarazione di solvibilità").

Ove sia firmata una dichiarazione di solvibilità, essa è considerata un mezzo sufficiente per soddisfare le disposizioni del paragrafo 2, lettera b), ed è indicata nel registro.

4. Le modalità di attuazione dei meccanismi di cui ai paragrafi 2 e 3 sono disciplinate dal diritto nazionale. Ciò può includere, in particolare, la possibilità di fissare un termine più lungo rispetto a quello di cui ai paragrafi 2, lettera b), e 3, fino a un massimo di un anno.

5. Gli Stati membri possono stabilire nelle normative nazionali disposizioni atte a limitare le distribuzioni a quelle disciplinate dal presente articolo, a condizione che tali disposizioni non impongano alle SUP requisiti più restrittivi rispetto alle norme nazionali applicabili alle società a responsabilità limitata per azioni elencate nell'allegato I.

6. Gli Stati membri impongono che le distribuzioni o le riduzioni del capitale sociale che comportano una distribuzione al socio unico effettuata in violazione del presente articolo siano rimborsate alla SUP.

7. Gli Stati membri possono prevedere che le persone che hanno subito danni possano richiedere il risarcimento del danno derivante da distribuzioni effettuate in violazione del presente articolo secondo le condizioni stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 19

Recupero delle distribuzioni indebite

[soppresso]

Articolo 20

Riduzione del capitale sociale

[soppresso]

Capo 7

Organizzazione

Articolo 21

Decisioni del socio unico

[soppresso]

Articolo 22

Gestione

1. Una SUP è gestita da un organo di direzione composto da uno o più amministratori. Gli Stati membri possono prevedere che una SUP abbia un consiglio di sorveglianza.

2. Se rimosso dall'incarico, un amministratore è immediatamente privato dell'autorità e della facoltà di agire in qualità di amministratore per conto della SUP. Ciò non incide sui diritti o gli obblighi dell'amministratore rimosso né sull'affidamento di terzi alle informazioni contenute nel registro delle imprese a norma del diritto nazionale.
3. Una persona che sia priva dei requisiti di idoneità in virtù del diritto dello Stato membro di iscrizione o di una decisione giudiziaria o amministrativa di detto Stato membro non può esercitare la funzione di amministratore o, se del caso, di membro dell'organo di sorveglianza.
4. Uno Stato membro può rifiutare di accettare che una persona eserciti la funzione di amministratore o, se del caso, di membro dell'organo di sorveglianza, qualora tale persona sia priva dei requisiti di idoneità in virtù di una decisione giudiziaria o amministrativa ancora in vigore in un altro Stato membro.

Ove necessario e ai fini del primo comma, gli Stati membri possono scambiarsi informazioni in merito alla decisione sulla mancanza dei requisiti di idoneità. A tal fine gli Stati membri si avvalgono del sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 e tale regolamento si applica al suddetto scambio di informazioni.

Uno Stato membro può rifiutare di trasmettere informazioni concernenti la mancanza dei requisiti di idoneità di una persona specifica solo qualora tale trasmissione comporti la violazione di requisiti stabiliti dal diritto nazionale in materia di tutela dei dati personali. In tal caso lo Stato membro indica i motivi del rifiuto.

In ogni caso, ai fini del presente articolo, gli Stati membri garantiscono la riservatezza delle informazioni scambiate e si conformano ai requisiti stabiliti dal diritto dell'UE in materia di tutela dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Articolo 23

Istruzioni del socio unico

[soppresso]

Articolo 24

Potere di agire e di concludere accordi per conto di una SUP

[soppresso]

Articolo 25

Conversione di una SUP in un'altra forma giuridica di società

Una SUP può, in qualsiasi momento, decidere volontariamente di convertirsi in un'altra forma giuridica di società secondo la procedura e fatte salve le condizioni previste dal diritto nazionale.

Parte 3 - Disposizioni finali

Articolo 26

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27

Procedura di comitato

[soppresso]

Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate per attuare la presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 29

Abrogazione

1. La direttiva 2009/102/CE è abrogata 24 mesi e un giorno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato II.

Articolo 30

Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il seguente punto X:

"X. Direttiva [.../.../UE] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio: Articolo X, paragrafo 22.

GU L [...]."

Articolo 31

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Ciò non pregiudica la data di attuazione del regolamento (UE) n. 910/2014.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 33

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Tipi di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

— *Belgio:*

'société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid',

— *Bulgaria:*

'дружество с ограничена отговорност',

— *Repubblica ceca:*

'společnost s ručením omezeným',

— *Danimarca:*

'anpartsselskab',

— *Germania:*

'Gesellschaft mit beschränkter Haftung',

— *Estonia:*

'osaühing',

— *Irlanda:*

'private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta',

— *Grecia:*

'εταιρεία περιορισμένης ευθύνης',

— *Croazia:*

'društvo s ograničenom odgovornošću'

— *Spagna:*

'sociedad de responsabilidad limitada',

— *Francia:*

'société à responsabilité limitée',

— *Italia:*

'società a responsabilità limitata',

— *Cipro:*

'ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση',

— *Lettonia*:
'sabiedrība ar ierobežotu atbildību',
— *Lituania*:
'uždaroji akcinė bendrovė',
— *Lussemburgo*:
'société à responsabilité limitée',
— *Ungheria*:
'korlátolt felelősségű társaság',
— *Malta*:
'kumpannija privata/private limited liability company',
— *Paesi Bassi*:
'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid',
— *Austria*:
'Gesellschaft mit beschränkter Haftung',
— *Polonia*:
'spółka z ograniczoną odpowiedzialnością',
— *Portogallo*:
'sociedade por quotas',
— *Romania*:
'societate cu răspundere limitată',
— *Slovenia*:
'družba z omejeno odgovornostjo',
— *Slovacchia*:
'spoločnosť s ručením obmedzeným',
— *Finlandia*:
'yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag',
— *Svezia*:
'privat aktiebolag',
— *Regno Unito*:
'private company limited by shares or by guarantee'

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2009/102/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo [...] 3
Articolo 2, paragrafo 2	-
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 7	-
Articolo 8	Articolo 31
Articolo 9	Articolo 29
Articolo 10	Articolo 32
Articolo 11	Articolo 33